



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Annalisa Di Paolantonio	Presidente
Caterina Marotta	Consigliere
Dario Conte	Consigliere
Ileana Fedele	Consigliere
Giovanni Maria Armone	Consigliere Rel.

Oggetto:

PUBBLICO
IMPIEGO –
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE –
SOSPENSIONE
CAUTELARE

Ud.16/06/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13337/2022 R.G. proposto da:

RINALDI CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Collevocchio;

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4175/2021 depositata il 26/11/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026 dal Consigliere Giovanni Maria Armone;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Marcello Collevocchio e Alessandro Jacoangeli;



FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso davanti al Tribunale di Roma depositato il 1° agosto 2019, Claudio Rinaldi, dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha esposto: - di essere stato nominato nel 2008 commissario delegato per il proseguimento delle iniziative dirette a consentire lo svolgimento dei Campionati mondiali di Nuoto di Roma 2009 e che, a seguito dell'avvio di indagini penali collegate alla sua attività commissariale, il Ministero aveva mosso nei suoi confronti una contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 55-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001; - che, successivamente, il Ministero aveva sospeso il procedimento disciplinare in attesa dell'esito del procedimento penale ai sensi dell'art. 55-*ter* del d.lgs. n. 165 del 2011, disponendo anche, con provvedimento del 25 ottobre 2011, la sua sospensione cautelare dal servizio, con contestuale riduzione degli emolumenti stipendiali; - che tale sospensione cautelare era stata più volte prorogata dall'Amministrazione, e ciò nonostante che il Tribunale penale di Roma, con sentenza pubblicata il 7 dicembre 2018, lo avesse assolto dal reato di associazione a delinquere e avesse dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato in ordine all'accusa di corruzione.

Su queste basi, il Rinaldi ha chiesto al Tribunale di Roma di voler dichiarare l'illegittimità della sospensione cautelare dal servizio disposta nei suoi confronti, ritenendo che il Ministero fosse decaduto dal potere disciplinare dopo la pubblicazione della sentenza di proscioglimento e in ogni caso che fosse stato superato il periodo massimo di durata della sospensione cautelare.

Il Tribunale di Roma ha rigettato le originarie domande e la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4175/2021, pubblicata il 26 novembre 2021, ha confermato la pronuncia di primo grado, respingendo l'appello del Rinaldi.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso il Rinaldi con atto affidato a quattro motivi e illustrato con memoria ex art.



380-*bis*.1 c.p.c., nella quale ha evidenziato l'adozione, in data 27 ottobre 2020 e 11 ottobre 2022, di due ulteriori proroghe della sospensione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha resistito con controricorso.

2. All'esito dell'adunanza camerale del 21 gennaio 2026, il Collegio ha reputato opportuno l'approfondimento delle questioni sottese al ricorso in pubblica udienza e ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

Il Rinaldi ha depositato una nuova memoria.

In vista della pubblica udienza il Pubblico Ministero ha depositato memoria in cui chiede il rigetto del ricorso o, in via subordinata, che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 55-*ter* del d.lgs. n. 165 del 2001, *ratione temporis* applicabile, per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97 Cost.

Alla pubblica udienza del 16 giugno 2026, le parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 55-*ter* del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 597 c.p.p., nonché dell'art. 12, comma 1, del CCNL, per la mancata riapertura del procedimento disciplinare entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza penale.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990, nonché dell'art. 4 della legge n. 97 del 2001 e del principio di proporzionalità, ragionevolezza e certezza del diritto, per il superamento del limite temporale massimo consentito in caso di sospensione dal servizio.

3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 97 del 2001, per l'illegittimità della sospensione a



fronte di una sentenza di proscioglimento, nonché, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul punto 2.3. del ricorso in appello.

4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 97 del 2001, nonché la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 24 Cost. e la violazione del principio di proporzionalità e gradualità delle sanzioni, atteso che, in caso di rinvio a giudizio del pubblico dipendente, la sospensione cautelare sarebbe sanzione di natura eccezionale e dunque residuale rispetto ad altra sanzione più mite, prevista dall'art. 3 della legge n. 97 del 2001 e consistente nel trasferimento ad altro ufficio, diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto.

5. L'ordine logico delle questioni impone di esaminare in via prioritaria il quarto motivo di ricorso, atteso che la sua eventuale fondatezza determinerebbe l'illegittimità *ab origine* della sospensione cautelare disposta nei confronti del Rinaldi.

Il motivo va tuttavia disatteso, poiché l'art. 3 della legge n. 97 del 2001, nel disciplinare il trasferimento a seguito di rinvio a giudizio, fa salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, senza instaurare alcuna gerarchia tra le due misure e non ponendo indici da cui trarre la natura di *extrema ratio* della sospensione.

Del resto, questa Corte ha già affermato che la sospensione cautelare obbligatoria, prevista dall'art. 4 della l. n. 97 del 2001, va distinta da quella facoltativa richiamata nell'*incipit* dell'art. 3 della stessa legge, che ha ritenuto di rinviarne la disciplina alle disposizioni dei relativi ordinamenti, da individuarsi, quanto al lavoro pubblico contrattualizzato, in quelle dettate dai contratti collettivi di comparto, sicché l'obbligo di trasferire ad altra sede o ad altro incarico il dipendente rinviato a giudizio opera solo qualora, pur



ricorrendone i presupposti, non ne sia stata già disposta la sospensione facoltativa (Cass., Sez. L, Sentenza n. 11988 del 10/06/2016).

6. E' invece fondato il terzo motivo di ricorso e il suo accoglimento ha carattere assorbente, giacché il ricorrente, pur deducendo anche il superamento della soglia massima di cinque anni, ha formulato domande limitate al periodo successivo all'adozione del provvedimento del 23 ottobre 2018, di conferma della sospensione cautelare.

La sentenza impugnata non ha considerato – così omettendo di prendere in esame il rilievo svolto dal ricorrente con uno specifico motivo d'appello - che l'art. 4, comma 2, della legge n. 97 del 2001 prevede che la sospensione cautelare del pubblico dipendente perda efficacia in caso di sentenza di proscioglimento, anche non definitiva, mentre nel caso in esame la sospensione cautelare del Rinaldi è proseguita anche dopo la sentenza del Tribunale penale di Roma n. 1652/2018, che, oltre ad assolverlo per il reato di cui all'art. 416 c.p., ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 319, 319-bis, 321 c.p., per intervenuta prescrizione.

La sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato di cui all'art. 531 c.p.p. rientra tra le sentenze di proscioglimento, come è reso chiaro dall'intitolazione della sezione I del capo II del titolo III del libro VII del codice di procedura penale, che comprende anche l'art. 531.

In senso contrario non può ritenersi che l'art. 4 si applichi alla sola sospensione obbligatoria.

La norma non opera distinzioni e questa Corte, in tempi recenti e sia pure ad altri fini, ha negato la possibilità di distinguere tra sospensione obbligatoria e sospensione facoltativa quando si tratti di applicare norme tese ad evitare in capo all'incolpato una protrazione *sine die* della misura cautelare, "tale da trasformarla in misura afflittiva di per sé e non misura strumentale alla tutela dell'interesse della pubblica amministrazione per un



ragionevole lasso di tempo" (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 6186 del 08/03/2025).

Tale orientamento, che si fonda anche sulla giurisprudenza costituzionale, la quale ha reputato che le norme di garanzia in materia di sospensione cautelare abbiano "portata generale e dunque comprensiva – in difetto di diversa disciplina legislativa - di ogni e qualsiasi ipotesi di "sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale", sia facoltativa che obbligatoria" (Corte cost., 03/05/2002 n. 145, § 3.3. del considerato in diritto), merita di essere condiviso e applicato anche alla disciplina dettata dall'art. 4 citato.

7. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in riferimento al terzo motivo, dichiarato infondato il quarto e con assorbimento dei residui, con conseguente rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo, infondato il quarto e assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 16/06/2026.

Il Consigliere Estensore

Giovanni Maria Armone

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

